REGOLAMENTO (CEE) N. 2244/82 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 1982

che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1842/71 del Consiglio, del 21 giugno 1971 [1], in particolare l'articolo 1,

vista la richiesta formale presentata dalla Francia previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito dall'articolo 3 del suddetto regolamento,

considerando che le importazioni di prodotti tessili nella Comunità, nel corso degli ultimi anni, hanno provocato una perturbazione del mercato ed arrecano ai produttori della Comunità un grave pregiudizio che si manifesta con la chiusura di stabilimenti e con una notevole perdita di posti di lavoro ;

considerando che, a causa di detta situazione, le importazioni di taluni prodotti tessili originari della maggioranza dei paesi fornitori a basso costo di produzione sono state subordinate ad un regime comunitario di licenza e di limitazione quantitativa ;

considerando che le importazioni di tessuti di cotone in Francia, originari della Turchia, nel corso dei primi sei mesi del 1982 hanno già raggiunto il 176 % delle importazioni del 1981, uguale a un incremento del 216 % rispetto allo stesso periodo del 1981 ;

considerando che l'incremento estremamente rapido in questi ultimi mesi delle importazioni in Francia di tessuti di cotone originari della Turchia ha contribuito ad aggravare la situazione di perturbazione cumulativa di detto mercato ;

considerando che, a motivo del suo volume, detto incremento richiede un'azione immediata onde evitare un irreparabile danno ai produttori della Francia ed una grave alterazione della situazione economica nella suddetta regione della Comunità ; che esso giustifica l'attuazione di misure di salvaguardia necessarie per rimediare a queste difficoltà, a norma dell'articolo 60 del protocollo addizionale all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'importazione in Francia dei prodotti tessili della categoria 2 che figurano in allegato, originari della Turchia, è sospesa sino al 31 dicembre 1982.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano ai prodotti già imbarcati e in corso di spedizione alla Comunità prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La messa in libera pratica dei prodotti tessili di cui al paragrafo 1 negli altri Stati membri resta subordinata alla presentazione del documento d'importazione di cui al regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione [2].

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso scade il 31 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1982.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente

[1] GU n. L 192 del 26. 8. 1971, pag. 14.

[2] GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.

ALLEGATO

Categoria N.	N. della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1982)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità
2	55.09		Altri tessuti di cotone :	Turchia	F	Tonn.
		55.09-03 ; 04 ; 05 ; 06 ; 07 ; 08 ; 09 ; 10 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 19 ; 21 ; 29 ; 32 ; 34 ; 35 ; 37 ; 38 ; 39 ; 41 ; 49 ; 51 ; 52 ; 53 ; 54 ; 55 ; 56 ; 57 ; 59 ; 61 ; 63 ; 64 ; 65 ; 66 ; 67 ; 68 ; 69 ; 70 ; 71 ; 72 ; 73 ; 74 ; 75 ; 76 ; 77 ; 78 ; 79 ; 80 ; 81 ; 82 ; 83 ; 84 ; 86 ; 90 ; 91 ; 92 ; 93 ; 98 ; 99	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate			